

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1731-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 5 aprile 1962*

*modificato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella se-
duta del 3 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3740)*

d'iniziativa dei senatori PALERMO, TOLLOY, VERGANI e DE LUCA Luca

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1962*

**Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanza-
mento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Nell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo e l'ultimo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità ».

« L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Possono conseguire una terza e quarta promozione, purchè sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

Possono, altresì, conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con capacità e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della seconda promozione.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1^a categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

Identico.